	CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SOCIO SANITARIA N.8 CAGLIARI - PO SS TRINITA' - E	
	L'AZIENDA SOCIO SANITARIA N.5 DI ORISTANO PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI	
-	PROFESSIONALI DI RADIOLOGIA DA EFFETTUARSI PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO	
	SAN MARTINO DI ORISTANO	
	TRA	
4000	L'Azienda Socio Sanitaria n. 8 di Cagliari, di seguito denominata ASL n. 8	
	di Cagliari, con sede legale in Selargius, via Piero della Francesca n. 1,	
	Cod. Fisc. e P.IVA 03990560926, nella persona del Direttore Generale, dott.	
	Marcello Tidore, in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la	
	carica presso la medesima	
	E	
	L'Azienda Socio Sanitaria n.5 di Oristano, di seguito denominata ASL n.5 di	
	Oristano, con sede legale in Oristano, via Carducci n.35, Cod. Fisc. e P.IVA	
	01258180957 nella persona del Direttore Generale dott. Angelo Maria Serusi,	
	in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la	
	medesima;	
	PREMESSO CHE	
	- L'ASL n. 5 di Oristano ha necessità di avvalersi della collaborazione del	
Υ	Presidio Ospedaliero SS Trinità della ASL n. 8 di Cagliari finalizzata	-
	all'esecuzione di prestazioni professionali di Radiologia da rendersi presso	
	il Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano;	
·	- l'ASL n. 8 di Cagliari, tramite il PO SS Trinità, è disponibile a garan-	
	tire le prestazioni suddette per il tramite dei propri dirigenti medici,	
	specialisti nella disciplina di interesse, i cui nominativi verranno comu-	`
	nicati all'ASL n.5 di Oristano con atto separato.	
	1	

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE : Art.1 - PREMESSA Quanto precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. L'oggetto della Convenzione è rappresentato da prestazioni professionali di Radiologia richieste dall'ASL n.5 di Oristano ed erogate dai Dirigenti Medici del PO SS Trinità della ASL n. 8 di Cagliari in favore dei pazienti afferenti al Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano. Le prestazioni tenderanno ad assicurare la continuità assistenziale della radiologia del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano per almeno 24 ore settimanali (96 ore mensili, turni diurni festivi e notturni). I Dirigenti Medici interessati verranno successivamente identificati dai Direttori delle Strutture coinvolte dell'ASL n. 8 di Cagliari, previa acquisizione della loro disponibilità a prestare la propria attività. Art.2 - MODALITÀ PRESTAZIONI Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate dai Dirigenti Medici del PO SS Trinità della ASL n. 8 di Cagliari, a tale fine individuati, ai sensi e per qli effetti del CCNL 2016/2018 della Dirigenza Medica, al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza. Il personale interessato dovrà altresì attestare per iscritto, sotto la propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente, in particolare in materia di orario di lavoro (ore di riposo giornaliero e numero massimo di ore di lavoro nell'arco della setti-

	mana etc.), ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e della L. 161/2014.	
	La piena osservanza di detto obbligo di legge sarà garantito dalle intese	
	che intercorreranno tra la Direzione Sanitaria del P.O. richiedente, previa	
	autorizzazione della Direzione Generale dell'ASL n.5 di Oristano, ed i Di-	
***************************************	rettori delle Strutture coinvolte del PO SS Trinità della ASL n. 8 di Ca-	
	gliari.	
	Art.3 - TARIFFE E RENDICONTAZIONE	
	Per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 2, la ASL n. 5 di Ori-	
	stano si impegna a corrispondere alla ASL n.8 di Cagliari per ciascun Diri-	
	gente Medico interessato il compenso orario, onnicomprensivo, lordo di €	
	80,00 oltre IRAP ed oneri sociali.	
	Nessun altro compenso, indennità, rimborso a qualsiasi titolo potrà essere	
	vantato e preteso nei confronti di questa ASL per le prestazioni oggetto	
	della presente Convenzione.	
	Il compenso mensile risultante dal computo delle ore verrà corrisposto	
	all'ASL n.8 di Cagliari che provvederà successivamente all'attribuzione ai	
	dipendenti che hanno garantito le attività richieste.	
	L'avvenuta esecuzione delle attività sarà documentata mensilmente dagli	
	specialisti dell'ASL n.8 di Cagliari mediante la compilazione e sottoscri-	
	zione di apposito documento attestante le attività effettuate (rendiconto	
	mensile dell'attività svolta – ore rese) debitamente validata dalla Dire-	
	zione Sanitaria interessata alla prestazione, ovvero del Presidio Ospeda-	
	liero di Oristano, ed inviata alla SC Giuridico Amministrativo della ASL di	
	Oristano.	
	Tale rendiconto sarà inoltrato dagli Specialisti dell'ASL n.8 di Cagliari	
	3	

	alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell'ASL n.8 di Ca-	
	gliari entro il quindicesimo giorno del mese successivo allo svolgimento	
	dell'attività.	
	Sulla base della rendicontazione validata, la ASL di Oristano emetterà un	
-	ordine tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO), per consentire l'emissione	
-	di regolare fattura da parte dell'ASL n.8 di Cagliari che provvederà	
-	all'emissione della relativa fattura mensile nel termine di 15 giorni dalla	
	ricezione sia dell'ordine che della rendicontazione.	
	L'ASL n.8 di Cagliari procederà alla liquidazione dei compensi a favore dei	
-	Professionisti coinvolti esclusivamente previo incasso delle somme dovute da	
	questa ASL.	
	I pagamenti verranno effettuati dall'ASL n.5 di Oristano dietro presenta- zione di relativa fattura emessa dall'ASL n.8 di Cagliari. L'ASL n.5 di	
	Oristano si impegna ad effettuare il pagamento e la liquidazione delle fat-	
	ture entro il sessantesimo giorno dal ricevimento delle stesse con versa-	
	mento dell'importo dovuto mediante bonifico bancario.	
	Art.4 - ONERI ASSICURATIVI	
	Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi,	
	nonché per infortuni, anche in itinere, sono a totale carico dell'ASL n.5 di	
	Oristano, ivi compresi eventuali oneri per la tutela legale, relativi alle	
	attività che i Dirigenti Medici porranno in essere.	
	Art.5 - DURATA E RECESSO	
	La presente Convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e sca-	
	denza al 31/12/2022 incluso. Il rinnovo tacito non è consentito.	
	4	

Le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente	
Convenzione con preavviso di 30 giorni, notificato mediante P.E.C	
In caso di recesso, l'ASL n. 8 di Cagliari avrà diritto di consequire il	
corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese sino alla data di effi-	
cacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni	
ulteriore compenso a qualsiasi titolo.	
Art.6 - TRATTAMENTO DEI DATI	
Con il presente atto il personale coinvolto è autorizzato, ai sensi del Re-	
golamento Europeo sulla privacy 2016/679 e ss.mm.ii., al trattamento dei	
dati personali per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento	
delle attività di cui alla presente Convenzione e nei limiti delle esigenze	
 derivanti dalle stesse.	
 Tutti i dati e le informazioni di cui i Dirigenti Medici entreranno in pos-	
 sesso in ragione della presente Convenzione, sia in occasione dell'attività,	
 sia in relazione alla loro presenza nei locali dell'ASL, dovranno essere	
 considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi	
 modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di	
cui alla stessa Convenzione, secondo la normativa vigente in materia.	
 Art.7 - CODICE ETICO COMPORTAMENTALE, PIANO TRIENNALE PREVENZIONE E CORRUZIONE	
Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa	
 in tema di anticorruzione, nonché all'esistenza di codici etici e comporta-	
 mentali, consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento	
contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità.	
Ie parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto	
 del dovuto rilievo da attribuirsi a eventuali situazioni di conflitto di	
5	

;	interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e	
	dell'insorgere di tali fattispecie.	
	Art.8 - FORO COMPETENTE	
3 <u></u>	Per eventuali controversie giudiziarie che dovessero insorgere tra le parti	
	in merito alla presente Convenzione, il foro competente sarà quello di Ca-	
	gliari. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si	
	rinvia alle vigenti norme in materia.	
	Art.9 - SPESE DI BOLLO	
	L'imposta di bollo, a carico della ASL n.5 di Oristano, verrà assolta in	
,	modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n.642 del 26/10/1972.	
	Art. 10 - DISPOSIZIONI FINALI	
	Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte in-	
	teressata, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 26/04/1986 n.131.	
	Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.	
	Il presente atto è composto da n.6 pagine e da n.10 articoli, è sottoscrit-	
	to dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art.15, comma 2 bis della	
	Legge 241/1990, come modificato dall'art.6 del D.Lgs. 179/2012, convertito	
	in Legge n.221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole	
	in essa contenute.	
	II. DIRETTORE GENERALE II. DIRETTORE GENERALE	
	della ASL n.5 di Oristano dell'ASL n.8 di Cagliari	
	Dott. Angelo Maria Serusi Dott. Marcello Tidore	